SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 724)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DELLA PORTA, VITALE Antonio, COLOMBO Vittorino (V.), FALLUCCHI, FRACASSI, ACCILI, CODAZZI Alessandra, D'AGOSTINI, JERVOLINO RUSSO Rosa, DE CAROLIS e MEZZAPESA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 1980

Valutazione, al fine del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, del servizio utile a pensione prestato in eccedenza dei limiti massimi

ONOREVOLI SENATORI. — Alla determinazione del limite massimo degli anni di servizio riconosciuti per il trattamento di quiescenza agli impiegati dello Stato ed a quelli dipendenti delle amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, concorrono ancre i servizi non di ruolo riscattati ai sensi delle disposizioni in vigore, il servizio militare, le campagne di guerra, il periodo di navigazione, di colonia e gli anni corrispondenti alla durata degli studi universitari.

Però il riconoscimento di tali servizi è solo parziale in quanto esso viene valutato fino al raggiungimento del limite massimo di servizio, lasciando cadere l'eventuale supero di anni.

I dipendenti che superano, infatti, il periodo massimo di servizio, ma non anche il limite di età, continuano a versare all'erario il 6 per cento dell'importo dello stipendio per il fondo pensioni, senza che, nella liquidazione della pensione stessa, si tenga conto del servizio prestato oltre il limite massimo.

Se si tiene conto che il limite massimo di servizio è fissato nella misura dell'80 per cento dello stipendio in godimento all'atto del collocamento a riposo, si deve dedurre che ai dipendenti più operosi si determina, attualmente, un grave danno economico e morale, in quanto perdono tutto l'importo mensile del 6 per cento versato all'erario per il periodo oltre il limite massimo.

Per ovviare a tale inconveniente, si è ritenuto opportuno presentare l'allegato disegno di legge inteso a modificare le attuali disposizioni, per stabilire un necessario equilibrio che avrà favorevoli riflessi nell'attività lavorativa dei dipendenti dello Stato, ed a realizzare un atto di giustizia nei confronti di coloro che involontariamente sono costretti, attualmente, a dover subire danni economici considerevoli a causa del loro maggiore servizio prestato.

L'onere derivante dalla presente legge è di entità modesta e tale da poter trovare agevole copertura con le normali variazioni di bilancio delle singole amministrazioni, tenuto anche conto della contribuzione degli interessati per il periodo eccedente i limiti massimi di servizio.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il servizio prestato dai dipendenti dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, in eccedenza dei limiti massimi stabiliti dalle vigenti disposizioni, è valutato agli effetti del trattamento di quiescenza fino alla concorrenza della misura del 100 per cento dello stipendio in godimento all'atto del collocamento a riposo per qualsiasi causa.

Art. 2.

La pensione è aumentata, per ogni anno di servizio utile oltre i limiti massimi di cui all'articolo 1 della presente legge, del coefficiente annuo percentuale previsto per il calcolo del trattamento della pensione stessa. L'importo della pensione non può comunque superare lo stipendio in godimento all'atto del collocamento a riposo.

Art. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1981.

Coloro che sono cessati dal servizio anteriormente alla suddetta data, ovvero i loro aventi causa, hanno diritto, a domanda, ai benefici concessi dalla presente legge. Tali benefici decorrono dalla data stabilita dal primo comma del presente articolo, se la domanda pervenga all'amministrazione competente entro il 31 dicembre 1981, e, negli altri casi, dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

La riforma dei trattamenti di pensione in applicazione della presente legge viene effettuata lasciando invariato il numero degli anni di servizio tenuto presente nella liquidazione o riliquidazione della pensione stessa.